

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

On. Daniele Leodori

### INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA

**Oggetto: affidamento a Talete S.p.A., in concessione d'uso gratuita, delle infrastrutture idriche di proprietà dei Comuni del viterbese – esercizio poteri sostitutivi ex artt. 172, 4° comma e 153, 1° comma, del D. Lgs. n. 152/2006 e profili di correlazione con la procedura di infrazione n. 2014/2125 (Qualità dell'acqua destinata al consumo umano).**

I sottoscritti, in qualità di Consiglieri Regionali del Lazio,

#### PREMESSO CHE

- 1) La legge n. 36/1994 aveva stabilito, all'art. 8, che l'organizzazione dei servizi idrici dovesse avvenire sulla base di "ambiti territoriali ottimali", rimettendone la delimitazione alle singole Regioni, chiamate anche a disciplinare le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale.
- 2) In attuazione della predetta legge n. 36/1994, la Regione Lazio ha emanato la legge regionale n. 6/1996, con la quale, all'art. 2, ha delimitato ed individuato gli ambiti territoriali ottimali, tra cui l'ATO 1 – Lazio Nord Viterbo.
- 3) L'art. 147, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che le Regioni possano modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato ("S.I.I."), assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
- 4) Com'è noto, alcuni Comuni del Viterbese hanno scelto di non aderire alla gestione unitaria del S.I.I. e, quindi, di non affidare in concessione d'uso gratuita alla società Talete S.p.A. (quale gestore del S.I.I. in forza dell'affidamento deliberato dall'Autorità d'ambito ATO 1 – Lazio Nord

- Viterbo) le infrastrutture idriche di proprietà comunale, continuando a gestire direttamente e virtuosamente il predetto S.I.I.
- 5) La L.R. 4 aprile 2014 n.5 (*“Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”*), approvata all’unanimità dal Consiglio regionale del Lazio in quanto legge di iniziativa popolare, ha previsto tra l’altro: (i) all’art. 4-bis che *“La Regione, entro il 31 dicembre 2015, con propria deliberazione, sentita la commissione competente in materia di ambiente, approva il piano di sicurezza delle acque destinate al consumo umano, di seguito denominato piano di sicurezza”*; (ii) all’art. 5, comma 1 che *“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con apposita legge gli ambiti di bacino idrografico e, al fine di costituire formalmente le Autorità di detti ambiti, disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”*; (iii) all’art. 5, commi 4 e 5 che *“Ad ogni ambito di bacino idrografico partecipano gli enti locali il cui territorio ricade, anche parzialmente, all’interno del bacino idrografico. Gli ambiti di bacino idrografico si organizzano sulla base di una convenzione di cooperazione tipo da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1 ...”*.
  - 6) Nonostante la mancata attuazione delle disposizioni della L.R. 5/2014, con provvedimento prot. n. 141401 del 13 marzo 2015, la Regione Lazio — Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative Area Risorse Idriche ha contestato ai Comuni ricadenti nel perimetro dell’ATO che hanno continuato a gestire autonomamente il S.I.I. (di seguito **“Comuni”**) di non aver *“provveduto ai sensi dell’art. 153, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all’affidamento in concessione d’uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato delle infrastrutture idriche di proprietà comunale”*, diffidandole *“a provvedere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente”*, con l’espreso avvertimento che in mancanza *“avvierà le procedure per l’applicazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 172, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 senza ulteriori comunicazioni”*.
  - 7) La L.R. Lazio 14 agosto 2017 n. 9, all’art. 17, comma 98, ha previsto che il S.I.I. nella Regione *“è organizzato sulla base della pluralità di ambiti territoriali ottimali su base idrografica”*; il successivo comma 99 del citato art. 17 ha precisato, altresì, che *“la Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico, anche di dimensione diversa da quella provinciale, tenendo conto delle esigenze di differenziazione territoriale e socioeconomica, di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio”*.

- 8) In virtù di alcune pronunce degli organi di giustizia amministrativa che hanno stabilito l'obbligo dei Comuni di adesione alle gestioni univoche del S.I.I., la Regione Lazio ha nuovamente diffidato i Comuni ad affidare in concessione d'uso gratuita le infrastrutture idriche comunali al gestore del S.I.I.. Tale diffida è stata assunta **senza che la Regione Lazio abbia dato attuazione alla L.R. n. 5/2014, recante la disciplina dei presupposti organizzativi del S.I.I., ivi compresi quelli inerenti alla selezione del gestore unico.**

#### CONSIDERATO CHE

- 9) In parziale esecuzione della L.R. n. 5/2014, la regione Lazio, con D.G.R. n. 56 del 6 febbraio 2018 (successivamente integrata con D.G.R. 129/2018 e 152/2018), ha individuato sul territorio regionale n.6 Ambiti Territoriali Ottimali di Bacino Idrografico.
- 10) Tuttavia, con D.G.R. n. 218 del 8 maggio 2018, la Regione Lazio ha inopinatamente sospeso l'efficacia della predetta D.G.R. n. 56/2018, ritenendo necessario perseguire un non meglio precisato "nuovo processo di governance" del S.I.I. su scala regionale che tenga conto "del necessario ammodernamento del S.I.I., al fine di poter anche consentire alla Regione Lazio una maggiore capacità di incidere sulla qualità del servizio stesso e sulla tutela della risorsa acqua e ambiente".
- 11) Nelle more della definizione del nuovo processo di *governance*, la richiamata D.G.R. 218/2018 ha confermato l'attuale assetto dell'organizzazione del S.I.I. regionale in n.5 AATO, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale, sino alla naturale scadenza delle attuali convenzioni di gestione (quindi, non prima di 10 anni!), riproponendo – di fatto - la suddivisione degli ambiti su base provinciale, superata ormai sia dalla normativa nazionale che regionale.
- 12) In data 23.03.2018 è stata presentata la Proposta di Legge n.52/2018 "*Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque*", che prevede di modificare radicalmente l'attuale sistema di gestione del S.I.I.
- 13) Considerata l'incertezza dell'Esecutivo regionale e l'imminente evoluzione normativa in materia di organizzazione e gestione del S.I.I., alcuni dei Comuni che non hanno ancora trasferito il S.I.I. al soggetto gestore hanno richiesto una moratoria rispetto all'obbligo di trasferimento immediato delle reti imposto dalla Regione Lazio, nelle more dell'individuazione dei bacini idrografici, in attuazione della L.R. 5/2014.
- 14) In data 03.12.2018, in sede di commissione congiunta VIII "Agricoltura e Ambiente" e XII "Tutela del territorio, erosione costiera, emergenza e grandi rischi, protezione civile e ricostruzione", **P'Assessore Alessandri si è impegnato** a non procedere con il commissariamento

del S.I.I. dei Comuni, **tenendo conto sia delle richiesta di moratoria dei medesimi Comuni sia della Proposta di Legge n.52/2018**. Nello specifico, l'Assessore Alessandri **ha riferito l'intenzione di istituire un tavolo tecnico impegnato nella definizione di un nuovo modello di governance del S.I.I. e nella ridefinizione degli ambiti di bacino idrografico secondo quanto stabilito dalla L.R. 5/2014 e dalla D.G.R. 218/2018**; tale tavolo tecnico si sarebbe dovuto interfacciare con un tavolo istituzionale, composto da rappresentanti individuati in sede di Conferenza dei Sindaci di ciascuna provincia.

- 15) Sorprendentemente, **nonostante gli impegni presi dall'Assessore Alessandri appena tre mesi fa, in Giunta Regionale sono state votate, lo scorso 15 marzo, le delibere per l'applicazione dei poteri sostitutivi** nei confronti dei Comuni di Bagnoregio, Ronciglione, Farnese, Proceno, Fabrica di Roma, Grotte di Castro e Monteromano finalizzati al attuare il trasferimento delle infrastrutture e del S.I.I. al soggetto gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 di Viterbo.
- 16) Sulla questione, il *modus operandi* dell'Esecutivo regionale appare schizofrenico ove si consideri che:
- (i) dapprima ha individuato i nuovi sei AATO con D.G.R. 56/2018, salvo ritornare sui propri passi con la D.G.R. 218/2018, con cui ha confermato l'attuale organizzazione del S.I.I. regionale ed il relativo assetto gestionale, sino alla scadenza delle attuali convenzioni di gestione, nell'intento – solo dichiarato - di perseguire un non meglio precisato “nuovo processo di governance” del S.I.I. su scala regionale;
  - (ii) recentemente ha inteso istituire un tavolo tecnico per la definizione di un nuovo modello di *governance* del S.I.I. e nella ridefinizione degli ambiti di bacino idrografico secondo quanto stabilito dalla L.R. 5/2014 e dalla D.G.R. 218/2018, salvo poi deliberare l'applicazione dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni del viterbese già diffidati a trasferire le infrastrutture idriche al concessionario Talete S.p.A.

#### CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- 17) I Comuni del Viterbese sono stati indotti a non cedere la gestione del servizio idrico integrato a Talete S.p.A., anche in ragione della **notoria situazione di grave dissesto finanziario** e di *mala gestio* (con conseguente **inaffidabilità**) di quest'ultima, **tale da non far ritenere Talete S.p.A. medesima idonea a gestire il grave stato di contaminazione da arsenico delle acque pubbliche del Viterbese**.
- 18) In relazione alla problematica della contaminazione da arsenico, giova rammentare che la Direttiva 98/83/CE, con l'obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti

dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano garantendone la salubrità e la pulizia, ha previsto sia requisiti minimi per i parametri microbiologici e chimici tra cui arsenico, fluoruro e boro e sia che gli Stati membri adottino disposizioni necessarie al fine di migliorare la qualità delle acque destinate al consumo entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva (26 dicembre 1998), ovvero entro la fine del 2003.

- 19) La Commissione europea, dopo aver concesso alcune proroghe, ha avviato la **procedura di infrazione n. 2014/2125, contestando all'Italia, ed in particolare alla Regione Lazio, tra l'altro il superamento del limite massimo fissato per il parametro dell'arsenico** e, dopo la scadenza della deroga, la mancata emanazione di norme o ordinanze che abbiano imposto restrizioni sull'uso dell'acqua non a norma.
- 20) In data 24.01.2019, la Commissione europea ha emanato, con lettera C(2019)509, parere motivato ex art. 258 TFUE nei confronti dell'Italia per aver omesso di adottare misure atte ad assicurare la conformità ai valori limite per l'arsenico e/o fluoruro nei Comuni di Nepi, Bagnoregio, Fabrica di Roma, Tuscania, Civitella d'Agliano, Farnese, Ronciglione, Villa San Giovanni, Grotte di Castro, Viterbo, Marta, Carbognano, Montefiascone, Capodimonte, Capranica e Sutri, per aver omesso di adottare provvedimenti correttivi e per aver omesso di fornire informazioni mirate ai consumatori individuali.

#### RITENUTO CHE

- 21) Come dimostra il suddetto parere motivato della Commissione europea, **la Regione Lazio non ha risolto la problematica dei valori limite per l'arsenico e/o fluoruro, determinando l'aggravamento della procedura di infrazione n. 2014/2125.**
- 22) Invero, la struttura regionale competente, Direzione Risorse Idriche e difesa del suolo, nel vano tentativo di promuovere l'archiviazione della procedura di infrazione, lungi dall'adottare concrete misure di dearsenificazione a favore di tutti i Comuni interessati dalla problematica, si è limitata a comunicare che le difformità riguardano pochi Comuni rispetto al numero iniziale e che per il superamento delle criticità ancora in essere sono state avviate le procedure per l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni ancora non aderenti a Talete S.p.A.
- 23) Tuttavia, considerato che tra i Comuni del viterbese interessati dalla contaminazione da arsenico ve ne sono anche alcuni aderenti a Talete S.p.A. e che rispetto ai medesimi permangono diverse criticità – nonostante i consistenti contributi pubblici erogati solo a Talete S.p.A. -, non si spiega la ragione per cui la Regione Lazio, da un lato ha inteso esercitare i poteri sostitutivi ex D.Lgs. N. 152/2006, nei confronti degli enti locali che non hanno trasferito la gestione del

servizio idrico integrato a Talete S.p.A. e, dall'altro, ha **omesso** di valutare la benchè minima iniziativa di commissariamento e sostituzione ex art. 12, 1° comma, lett. "b", del D. Lgs. 31/2001, secondo cui *"Alle Regioni ... compete quanto segue: ... (1) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile"*, **stante l'acclarata incapacità/inidoneità del gestore Talete S.p.A. ad assolvere alle prerogative di sua competenza** in relazione alla risoluzione della problematica in questione.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO:**



si interrogano il Presidente della Giunta Regionale (On. Zingaretti) e l'Assessore competente (On. Alessandri) al fine di sapere:

- 1) se abbiano o meno intenzione di dare effettiva attuazione alle disposizioni di cui alla L.R. 5/2014, pur avendo la Regione Lazio deliberato di esercitare i poteri sostitutivi previsti dagli artt. 172, 4° comma e 153, 1° comma, del D. Lgs. n. 152/2006;
- 2) se ritengano ancora prioritario perseguire il "nuovo processo di *governance*" del S.I.I. su scala regionale di cui alla D.G.R. 218/2018, mediante la costituzione di un tavolo tecnico/istituzionale, tenuto conto che è in discussione in parlamento la Proposta di Legge nazionale n. 52/2018;
- 3) se, correlativamente, abbiano intenzione di valutare l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 12, 1° comma, lett. "b", del D. Lgs. n. 31/2001, in relazione alla gestione dell'emergenza arsenico nel Viterbese, stante l'evidenziata incapacità/inidoneità del gestore Talete S.p.A. ad assolvere alle prerogative di sua competenza in relazione alla risoluzione della problematica in esame;
- 4) se e come intendano agire per la concreta risoluzione della problematica da contaminazione da arsenico delle acque del viterbese, di interesse regionale e nazionale, in quanto involgente profili di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, alla luce del parere motivato ex art. 258 TFUE emanato dalla Commissione europea in data 24.01.2019, che ha aggravato la procedura di infrazione n. 2014/2125.


Roma, li 20 marzo 2019

I CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI


Silvia Blasi



ACCIAIRO



NOUELLI  
Viterbese filli



MARCELLI  
Jouehento